

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

471 / 2021 del 29/12/2021

**Oggetto: PROROGA INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE -
DOTT. GUIDO F. VILLA - DIRIGENTE MEDICO SPECIALISTA IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE**

OGGETTO: PROROGA INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE - DOTT. GUIDO F. VILLA - DIRIGENTE MEDICO SPECIALISTA IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE

vista la seguente proposta di deliberazione n. 843/2021, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Gestione e Sviluppo Risorse Umane

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, in data 31.01.2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, per la durata di sei mesi, al fine di intraprendere iniziative di carattere straordinario e urgente atte a fronteggiare le situazioni di pregiudizio per la collettività in conseguenza del rischio sanitario connesso al dilagare dell'infezione da COVID-19, attraverso l'emanazione di una serie di provvedimenti finalizzati alla gestione e al contenimento dell'emergenza sanitaria in via di diffusione a livello nazionale;

RICHIAMATO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del data 23 febbraio 2020, n. 574 con il quale è stato nominato il Presidente della Regione Attilio Fontana quale "soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lombardia, competenti nei settori della protezione civile e della sanità impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", in virtù del quale sono state adottate successive ordinanze specifiche per il territorio regionale;

RICHIAMATI:

- il Decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, avente a oggetto "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", con il quale sono stati prorogati i termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 15.10.2020;
- il Decreto-legge 7 Ottobre 2020 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" con il quale è stata definita la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;
- il Decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", con il quale è stata definita la proroga dello stato di emergenza fino la 30 aprile 2021;
- il Decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, avente ad oggetto "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", con il quale è stata definita la proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

- il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, avente ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", con il quale è stata definita la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
- il Decreto-legge 24 dicembre n. 221, avente ad oggetto "Proroga dello stato di emergenza nazionale ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID- 19", con il quale è stata definita la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

VISTI:

- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 recante le "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" il quale prevede, all'art. 23 comma 1, *"Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza nelle regioni ... verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo anche a personale medico ..., collocato in quiescenza, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza."*;
- il Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante le "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale in relazione all'emergenza COVID-19" il quale prevede, all'art. 1 comma 6, la possibilità di *"... conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza a personale medico ..., collocato in quiescenza. ... Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico ..."*;
- il portale web del Ministero della Salute alla pagina "Home / News e media - Notizie / Covid-19, in Gazzetta ufficiale il decreto per il potenziamento del Ssn" dove è riportato, che all'interno del capitolo *"Assunzione degli specializzandi e conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario"* è prevista la possibilità che *"... le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono, fino al 31 luglio 2020, conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a personale medico ..., collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo."*;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione AREU n. 101/2020 è stato conferito al Dott. Guido Francesco VILLA Dirigente Medico specialista in Anestesia e Rianimazione l'incarico di lavoro autonomo di natura professionale dal 20.03.2020 e fino al 19.09.2020;
- con deliberazione AREU n. 300/2020 è stato conferito al Dott. Guido Francesco VILLA Dirigente Medico specialista in Anestesia e Rianimazione l'incarico di lavoro autonomo di natura professionale dal 20.09.2020 e fino al 15.10.2020;

- con deliberazione AREU n. 327/2020 è stato conferito al Dott. Guido Francesco VILLA Dirigente Medico specialista in Anestesia e Rianimazione l'incarico autonomo di natura professionale dal 16.10.2021 e fino al 31.01.2021;
- con deliberazione AREU n. 34/2021 è stato conferito al Dott. Guido Francesco VILLA Dirigente Medico specialista in Anestesia e Rianimazione l'incarico autonomo di natura professionale dal 01.02.2021 e fino al 30.04.2021;
- con deliberazione AREU n. 182 è stato conferito al Dott. Guido Francesco VILLA Dirigente Medico specialista in Anestesia e Rianimazione l'incarico autonomo di natura professionale dal 01.05.2021 e fino al 31.07.2021;
- con deliberazione AREU n. 285 è stato conferito al Dott. Guido Francesco VILLA Dirigente Medico specialista in Anestesia e Rianimazione l'incarico autonomo di natura professionale dall' 11.08.2021 e fino al 31.12.2021;

RILEVATA l'impossibilità di assumere direttamente personale Medico Specialista in Anestesia e Rianimazione, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore presso altre Aziende e Enti del SSL;

VISTA la nota formale con la quale la Direzione Sanitaria AREU ha chiesto "a seguito del prolungamento dello stato di emergenza nazionale COVID-19 (...) di rinnovare il contratto libero professionale il Dott. Guido VILLA";

CONSIDERATO che il Dott. Guido Francesco VILLA, professionista dall'indiscusso curriculum formativo e professionale, ha:

- maturato esperienza pluriennale quale Responsabile Regionale presso AREU degli aspetti Clinici del Soccorso Sanitario e dell'attività extraospedaliera sui mezzi di soccorso avanzato MSA2 del territorio regionale;
- ha supportato AREU nell'attuazione delle misure connesse al contenimento dell'emergenza Covid -19 prestando attività clinico assistenziale in qualità di Medico vaccinatore;

RITENUTO, pertanto, visto lo stato di necessità e la non interruzione di pubblici servizi essenziali erogati da AREU, di acquisire la collaborazione con il Dott. Guido Francesco Villa al fine di far fronte alle contingenti esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19;

PRESO ATTO che:

- al Professionista è riconosciuto un compenso omnicomprendivo pari a Euro 51,65/ora IVA esente (o IVA aggiuntiva solo laddove dovuta), corrispondente al valore economico dell'incentivazione, c.d. istituto del sistema premiante, prevista dalla DGR n. VI/45819 del 22.10.1999 per il personale medico;
- il Professionista dovrà prestare attività professionale secondo le indicazioni della Direzione Sanitaria, ovvero sue strutture di afferenza, di AREU;

PRECISATO che la proroga del contratto di lavoro autonomo di natura professionale decorre dal 01.01.2022 e fino al 31.03.2021 comunque entro il termine dello stato di emergenza, con esclusione del tacito rinnovo;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 6 del Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 il quale prevede che “... i predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui all'articolo 17”;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di prorogare, visto il protrarsi dello stato di necessità e per evitare l'interruzione di pubblici servizi essenziali erogati da AREU, a fronte del riacutizzarsi della pandemia da COVID-19, l'incarico di lavoro autonomo di natura professionale al Dott. Guido Francesco VILLA, Dirigente Medico, specialista in Anestesia e Rianimazione, a decorrere dal 01.01.2022 e fino al 31.03.2022, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, con esclusione del tacito rinnovo;
2. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa presunta pari a Euro 35.000 (al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del professionista), IVA esente (o aggiuntiva solo laddove dovuta), che sarà contabilizzata nel Bilancio dell'esercizio 2022 sul conto n. 30.20.23.30 "COLLABORAZIONI SANITARIE DA TERZI", prevedendo che i costi effettivamente sostenuti verranno rendicontati dall'Agenzia a Regione Lombardia nell'ambito dell'emergenza da pandemia COVID-19;
3. di dare atto che ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Laura Lucia CANZI, Direttore della S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane;
4. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Per il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi come da delega acquisita agli atti dell'Azienda Albonico Andrea

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Per il Direttore Generale Alberto Zoli come da delega acquisita agli atti dell'Azienda Sechi Giuseppe Maria